

« Detto articolo V è così concepito: « Ciascuna delle due parti contraenti potrà, di comune accordo, inviare rappresentanti accreditati nel territorio dell'altra: questi risiederanno nei luoghi dove interessi commerciali o di altra specie faranno apparire necessaria e desiderabile la loro presenza ».

« A spiegazione di quanto fu convenuto nel predetto articolo V l'Imperatore Menelick diresse al Regio Commissario civile per l'Eritrea una lettera esplicativa in data 24 luglio dello stesso anno, nella quale è il seguente passaggio: « Per l'amicizia e il bene « dei nostri paesi abbiamo fatto un trattato « nuovo ed ho permesso l'istituzione « dei « Consoli » nei posti creduti necessari ».

« L'articolo V riconosce il reciproco diritto delle due parti di inviare rappresentanti nel territorio dell'altra e la lettera interpretativa del Sovrano etiopico indica che questi rappresentanti sono « Consoli ».

« Nello scorso anno il Governo etiopico manifestò al Regio ministro in Addis Abeba il vivo desiderio di inviare un suo rappresentante consolare in Eritrea per meglio stringere i rapporti fra i due paesi.

« Avendo noi uffici consolari a Gondar ed Harrar, l'ultimo dei quali è tenuto da un funzionario di carriera, con le patenti di Console generale, la istituzione di un Consolato etiopico in Eritrea era divenuta un fatto che trovava la sua spiegazione nelle clausole aventi carattere di reciprocità sancite dal Trattato stesso al riguardo della creazione di questi uffici.

« È da sperarsi che si potrà in breve attivare un più intenso scambio commerciale tra le nostre colonie confinanti coll'Impero etiopico, con mutuo vantaggio.

« Prima di dare il nostro consenso all'invio di un rappresentante consolare etiopico all'Asmara, fu però cura nostra di ben chiarire col Governo di Addis Abeba che le sue funzioni dovevano essere unicamente quelle di « Console in paese europeo » e le sue attribuzioni in nessun modo maggiori di quelle riconosciute al Console abissino a Gibuti.

« L'intesa tra i due Governi fu al riguardo perfetta. Il Governo italiano non tollererebbe che per qualsiasi motivo l'Agente abissino esorbitasse dalle attribuzioni così riconosciutegli.

« Il sottosegretario di Stato
« BORSARELLI ».

Ferri Giacomo. — *Al ministro d'agricoltura, industria e commercio.* — « Per sapere

se non creda opportuno di regolare con decreto-legge le riunioni delle assemblee delle Società commerciali per azioni, ivi comprese le Cooperative, derogando temporaneamente al disposto dell'articolo 158 del Codice di commercio, con disposizioni analoghe a quelle emanate dal decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1170, sul funzionamento dei Consigli di amministrazione delle Cooperative stesse ».

RISPOSTA. — « Innegabilmente la vita delle Società commerciali sta attraversando un momento difficile. Oltre ai danni economici, esse risentono di un certo turbamento nel funzionamento. Ed è stato appunto allo scopo di eliminare talune difficoltà, in seguito alla mobilitazione generale, che si addivenne alla norma eccezionale contenuta nel decreto del 29 luglio scorso circa i Consigli di amministrazione, molti dei quali non erano in grado di mantenere quella continuità di azione che è dovuta all'indole loro.

« Si dubita che gli stessi motivi possano premere con altrettanta imperiosa urgenza per quanto riguarda la convocazione delle assemblee dei soci, sia perchè si tratta di un numero più largo di associati, sia perchè in molti statuti, con prudenti norme, è stata prevista una relativa maggioranza per la validità. A questo riguardo il Governo tien conto dei voti e dei suggerimenti che gli vengono dagli interessati, e tutte le volte che sarà necessario adotterà senza indugio quei provvedimenti che, riformando temporaneamente il meccanismo della nostra attuale legislazione, assicurino lo svolgimento delle operazioni relative alla presentazione e all'approvazione dei bilanci di tali enti.

« Il sottosegretario di Stato
« COTTAFANI ».

Gasparotto. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non ritenga conforme ad equità che per i valorosi ufficiali di complemento nominati effettivi con decreto luogotenenziale 1º novembre 1915, si abbia a tener conto, nello stabilire l'anzianità, della durata del servizio prestato anteriormente alla nomina, giusta la facoltà concessa al ministro nell'ultima parte dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293 ».

RISPOSTA. — « La disposizione dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, secondo cui i sottotenenti